

# Riforma fallimenti, pronto il nuovo pacchetto di misure

## Diritto dell'economia

Al Consiglio dei ministri  
il testo del decreto  
sulla direttiva Insolvency

**Giovanni Negri**

Meglio familiarizzare con nuovi acronimi come i Pro, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, con istituti come i quadri di ristrutturazione, e con l'incrinarsi di capisaldi come la priority rule nel pagamento dei creditori. È pronto, fatti salvi i ritocchi dell'ultima ora, lo schema di decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva insolvency. Il testo sarà presentato al prossimo Consiglio dei ministri ed entrerà in vigore in estate, quando il Codice della crisi d'impresa sarà già operativo da qualche settimana. Passaggio non banale visto che il decreto modifica il Codice, innestandovi, oltre alle misure necessarie per l'adeguamento alle indicazioni comunitarie, anche le norme del decreto legge 118 del 2021. In questo modo sarà possibile avere un punto di riferimento sistematico

osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse distribuite. Essa prevede, in particolare, che il valore di liquidazione dell'impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa, il cosiddetto plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in misura uguale rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore).

Per quanto riguarda i quadri di ristrutturazione (il pacchetto di misure e procedure indirizzate al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composi-



AL DEBUTTO I PRO  
**In campo i piani di  
ristrutturazione per  
favorire il risanamento  
delle aziende in  
difficoltà**

per tutti gli operatori.

Sul piano del contenuto, uno degli elementi qualificanti è sicuramente l'introduzione dei piani di ristrutturazione, che possono prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma essere omologati solo se approvati da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. Si predispose una nuova procedura per il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, che prevede l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, basate su posizione giuridica e interessi economici omogenei, e che consente di distribuire il ricavato del piano in deroga al principio del trattamento paritario di tutti i creditori, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall'omologazione.

Si tratta quindi di una procedura che riduce al minimo la fase dell'ammissibilità, fornisce al debitore una maggiore libertà di azione, tranne che per i lavoratori, che non sono mai considerati parti interessate e non votano, ma per poter essere omologata richiede l'assenso di tutte le classi. Possibile, in caso di mancata approvazione o su decisione autonoma del debitore, la conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo.

Proprio in materia di concordato preventivo, la regola di distribuzione detta due principi distinti da



NEL CONCORDATO  
**Si incrina la regola sul pagamento obbligatorio dei creditori della classe precedente**

zione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell'impresa e la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi), l'avvio della ristrutturazione e la determinazione del contenuto del piano costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del Codice civile.

È soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile deve essere considerata necessaria per la sola decisione di accedere al quadro, mentre la determinazione del contenuto del piano, che di solito segue a distanza di tempo, risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società.